

RICHIESTA LISTE ANAGRAFICHE PER FINI STATISTICI E DI RICERCA.

Normativa di riferimento: normativa concernente la tenuta dei registri dello stato civile, quella relativa alle anagrafi della popolazione, così come rispettivamente delineate dal r.d. n. 1238/1939, dal codice civile, dalla legge n. 1228/1954, dal D.P.R. n. 223/1989 e dalla legge n. 127/1997.

In particolare, l'art. 34 del D.P.R. 223/1989 prevede che alle **amministrazioni pubbliche** che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità, l'**ufficiale di anagrafe** rilascia, anche periodicamente, elenchi dei residenti; *ai privati invece possono rilasciarsi solo dati, resi anonimi ed aggregati quando ne facciano richiesta per fini statistici e di ricerca.*

Gli elenchi anagrafici possono essere utilizzati, per esclusivo uso di pubblica utilità, anche in caso di applicazione della disciplina in materia di comunicazione istituzionale: l'art. 177 del codice della privacy prevede che "il Comune può utilizzare gli elenchi di cui all'art 34 del D.P.R. 223 per uso esclusivo di pubblica utilità anche in caso di applicazione della disciplina in materia di comunicazione istituzionale" (Ministero dell'Interno, parere 3 maggio 2005).

Perciò, ai privati è sempre e comunque vietato il rilascio di elenchi anagrafici; alle pubbliche amministrazioni è invece consentito in quanto ne facciano formale e motivata richiesta nella quale sia specificata la esigenza istituzionale che con quegli elenchi mirano a soddisfare.

Garante:

Ai sensi dell'art. 27, comma 3 della legge n. 675/1996, è illegittima la prassi degli uffici comunali di fornire dati ed elenchi a terzi al di fuori delle modalità previste dalla disciplina dei registri dello stato civile e degli atti anagrafici o da altra normativa.

- Garante 29 maggio 1998, in *Bollettino* n. 4, pag. 65 [doc. web n. 41055]

Mentre è possibile, ai sensi del D.P.R. n. 352/1992, la diffusione a terzi - che ne facciano richiesta - di singole notizie relative a nascite, morti o matrimoni acquisite caso per caso dall'ufficiale di stato civile, è contraria ai principi fissati dalla legge n. 675/1996 la prassi di richiedere al medesimo la redazione quotidiana di interi elenchi di nati, deceduti o nubendi da pubblicare con assiduità sugli organi di stampa.

- Garante 29 maggio 1998, in *Bollettino* n. 4, pag. 65 [doc. web n. 41055]

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 27 della legge n. 675/1996 e dell'art. 34 del D.P.R. n. 223/1989, l'ufficiale dell'anagrafe può rilasciare - anche periodicamente - elenchi di iscritti all'anagrafe della popolazione residente solo alle amministrazioni pubbliche, che ne facciano motivata richiesta per esclusivo uso di pubblica utilità (art. 34, comma 1); **al contrario, tali elenchi non possono essere rilasciati in favore di privati, ai quali i dati anagrafici possono essere**

comunicati in forma anonima ed aggregata, qualora ne sia fatta richiesta per fini statistici e di ricerca e il Comune disponga di idonee apparecchiature (art. 34, comma 2).

- Garante 10 giugno 1998, in *Bollettino* n. 4, pag. 72 [doc. web n. 42200]

Fatta salva la particolare disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi posta dalla legge n. 241/1990, la cui perdurante applicabilità non è pregiudicata dalle disposizioni contenute nella legge n. 675/1996 e nel d.lgs. n. 135/1999, non è possibile comunicare o diffondere a privati i dati personali provenienti dagli archivi anagrafici al di fuori delle ipotesi specificamente previste dalla normativa di settore (v. artt. 32 e 34, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 223/1989).

- Garante 23 maggio 2000, in *Bollettino* n. 13, pag. 21 [doc. web n. 40229]

L'accesso, costante e indiscriminato, da parte dei privati a tutte le informazioni non sensibili contenute nella banca dati anagrafica di un Comune è precluso in radice e non può essere disposto dall'ente locale chiedendo il consenso degli interessati alla comunicazione dei propri dati personali.

Le disposizioni del regolamento anagrafico prevedono, infatti, la comunicazione (e non la diffusione) dei dati anagrafici solo ad amministrazioni pubbliche, e non anche ai privati, e per soli fini di pubblica utilità (art. 34 del d.P.R. n. 223/1989).

- Garante 5 dicembre 2000, in *Bollettino* n. 14/15, pag. 22 [doc. web n. 40273]

N.B.

Tutto quanto sopra esposto viene confermato anche dall'art. 177 d.lgs. 196/2003.